



COMUNE DI MATERA
CITTA' DEI SASSI
Segreteria Generale



REGOLAMENTO COMUNALE
SERVIZIO DI AUTOBUS DA NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Approvato con atto di C.C. n. 62 del 20.03.1992

ART.1 DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il servizio di noleggio di autobus con conducente che viene istituito nel territorio di questo Comune è disciplinato da:

- a) art. 58, VII comma, del T.U. n. 393 del 15/6/59 per la immatricolazione dei veicoli da adibire al servizio di cui trattasi;
- b) art. 105 e 113 del R.D. n. 1740 dell'8/12/33, tenuti in vigore dall'art. 145, II comma del T.U. n. 393 del 15/6/59;
- c) art. 57, I comma, lettera "C" del T.U. N. 393 del 15/6/59;
- d) T.U. n. 393 del 15/6/59 e relativo regolamento di esecuzione n. 420 del 30/6/59;
- e) art. 86 e 121 del T.U. della legge di P.S. n. 773 del 18/6/31, nonché art. 158 del relativo regolamento di esecuzione N. 635 del 6/5/40;
- f) Legge Regionale 10/7/81 n. 19;
- g) Disposizioni del presente Regolamento.

Art.2 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI AUTOBUS DA IMMETTERE NEL SERVIZIO

Il numero (non superiore a quello stabilito dalla Regione Basilicata), il tipo e le caratteristiche degli autobus da adibire al servizio di noleggio con conducente vengono fissati con deliberazione del Consiglio Comunale e possono essere eventualmente ripartiti tra le frazioni ed i borghi del Comune stesso.

Art.3 DOMANDA PER SVOLGERE IL SERVIZIO DI NOLEGGIO

La domanda per svolgere il servizio di noleggio di autobus con conducente deve essere rivolta al Sindaco redatta in carta legale e deve contenere:

- a) le generalità complete e la residenza del richiedente;
- b) la specifica del numero, il tipo e le caratteristiche del Veicolo che si intende adibire al servizio;
- c) l'ubicazione della rimessa ed il recapito telefonico;
- d) la dichiarazione analitica di essere in possesso della documentazione di cui al successivo art. 4.

Art.4

DOCUMENTAZIONE

La documentazione da produrre in caso di assegnazione della licenza è la seguente:

- a) Licenza ottenuta a norma dell'art. 86 del T.U. della Legge di P.S. nei casi previsti;
- b) Certificato di idoneità professionale del richiedente o di un dipendente che risulti regolarmente assunto secondo le vigenti disposizioni di legge in materia di lavoro.
- c) Certificato di capacità finanziaria rilasciato dagli Istituti presenti nel Comune di Matera e da quelli presso i quali il richiedente solitamente opera, anche se ubicati fuori dal territorio cittadino;
- d) Certificato rilasciato dal Tribunale competente attestante che il richiedente non trovasi in stato di fallimento o amministrazione controllata;
- e) Certificato del volume di affari nel settore turistico nell'anno precedente;
- f) Certificato di iscrizione alla CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA AGRICOLTURA ED ARTIGIANATO per l'attività specifica dei trasporti turistici;
- g) Certificato di cittadinanza italiana, certificato di residenza o certificato cumulativo non anteriori a tre mesi;
- h) Certificato medico attestante di non essere affetto da malattia deturpante o contagiosa o da altra malattia che impedisca l'esercizio del servizio;
- i) Dichiarazione di impegno a non svolgere altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio o in alternativa dichiarazione di avere personale idoneo per lo svolgimento di più attività;
- l) Attestato di proprietà e disponibilità di idonea autorimessa;
- m) Documentazione di eventuali titoli di preferenza e/o di precedenza stabiliti dall'art. 5 del presente Regolamento e dalle vigenti disposizioni di legge;

Qualora la domanda sia presentata da una società commerciale, i documenti da presentare sono quelli previsti per legge per le società oltre a quelli specifici;

Il richiedente dovrà produrre i sopracitati documenti entro il termine di giorni trenta dalla data di notifica della comunicazione assegnazione della licenza.

Art.5

TITOLI PREFERENZIALI

Nell'assegnazione delle licenze di esercizio costituisce titolo indispensabile la sede operativa nel Comune di Matera ed inoltre, a parità di condizioni, costituisce titolo preferenziale:

- a) L'essere titolare rispettivamente di autolinea di interesse regionale e/o comunale;
 - b) L'operare nel bacino di traffico in cui si trova Matera;
 - c) l'anzianità di presenza nel settore dei trasporti di persone su strada;
 - d) La continuità, la regolarità e l'efficienza dei servizi svolti;
 - e) Il numero di posti di lavoro e l'organizzazione aziendale;
 - f) L'esistenza ed il numero degli Uffici aperti al pubblico;
 - g) La dotazione di propri ricoveri con officina attrezzata ed appositi depositi di carburanti e lubrificanti;
 - h) Il parco autobus ed il loro stato d'uso;
 - i) Il non aver compiuto atti diretti alla cessione di analoga licenza nei cinque anni antecedenti la richiesta di nuova assegnazione;
- l) La costituzione di Consorzi di Imprese di autotrasporto di persone (da documentare con valida certificazione).

Art.6

ASSEGNAZIONE DELLA LICENZA

Per esercitare il servizio con autobus da noleggio con conducente occorre il possesso della licenza comunale di esercizio, la quale è assegnata dalla Giunta Comunale.

L'assegnazione della licenza viene fatta in base ad una graduatoria predisposta secondo i titoli di cui al precedente art. 5 da parte dell'apposita Commissione di cui al successivo art. 7.

La Commissione, in occasione del primo insediamento, provvederà a fissare, in via definitiva, i valori di incidenza dei soli titoli preferenziali, che saranno approvati dalla Giunta Comunale.

ART 7

NOMINA, COMPOSIZIONE E DURATA DELLA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE

La Commissione di cui al precedente art. 6 è nominata dal Consiglio Comunale all'inizio di ogni consiliatura ed è composta da:

Ing. Capo dell'U.T. comunale	Presidente
1 Funzionario della M.C.T.C.	Membro
1 Esperto del settore Trasporti	Membro
1 Funzionario dell' Uff. Trasporti	Segretario
2 Rappresentanti delle Organizzazioni di categoria del settore del trasporto di persone maggiormente rappresentative	Membri

La Commissione esaurisce il suo mandato in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.
Le sedute sono ritenute valide in presenza della maggioranza dei componenti.

Valgono le ragioni di incompatibilità previste dalle norme vigenti.

Art.8

RILASCIO DELLA LICENZA

La licenza Comunale di esercizio è rilasciata dal Sindaco in esecuzione di delibera di Giunta e per ogni autobus ammesso al servizio, con l'indicazione del tipo e caratteristiche dell'autoveicolo stesso.

Art.9

DURATA DELLA LICENZA

La licenza comunale di esercizio ha la durata di anni nove salvi i casi in cui la licenza stessa potrà essere ritirata prima della scadenza secondo quanto previsto dall'art. 11.

Art.10

TRASFERIBILITA' DELLA LICENZA

La licenza comunale di esercizio non può essere trasferita senza l'assenso dell 'Amm. ne Comunale, la quale provvede conformemente alla norma di cui agli artt. 3, 4, 5 e 6.

Art.11

PARZIALE RITIRO DELLA LICENZA

Le licenze comunali di esercizio possono essere parzialmente ritirate con le modalità e per il numero da stabilirsi dall'Amministrazione Comunale quando occorre addivenire ad una trasformazione dei servizi o per altri motivi di pubblico interesse.

Nel caso che si verifichi la necessità di ridurre il numero degli autobus circolanti, la riduzione sarà attuata secondo criteri che verranno stabiliti dal Consiglio Comunale con apposito provvedimento.

Art.12

SOSPENSIONE DELLA LICENZA

La licenza comunale di esercizio può essere fatta sospendere. per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei, nei casi di infrazioni non passibili di revoca.

Il provvedimento di sospensione viene adottato dalla Giunta Comunale.

ART 13

REVOCA DELLA LICENZA

La licenza comunale di esercizio viene revocata dalla Giunta Comunale.

La revoca viene disposta nei seguenti casi:

- a) quando venga a mancare nel titolare qualcuno dei requisiti per svolgere l'esercizio;
- b) se l'attività viene esercitata da altri che non sia il titolare della licenza;
- c) quando l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio della stessa, nonostante i richiami e le diffide;
- d) quando il titolare della licenza e i suoi dipendenti abbiano prestato la loro opera per favorire il contrabbando, lo spaccio o l'uso di sostanze stupefacenti o comunque l'evasione delle leggi in generale ed in particolare di quelle tributarie e sanitarie;
- e) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi, a pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi;
- f) quando per azioni disonorevoli od immorali ancorchè non costituiscano reato, ci si renda indegno della pubblica stima;
- g) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificata recidività in violazioni varie del presente Regolamento;
- h) nel caso di revoca della carta di circolazione;
- i) nel caso di persistente esercizio del servizio abusivo di noleggio o di linea;
- l) per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio ivi compreso quanto previsto al 3° Comma del successivo art. 22.

Art.14

DECADENZA DELLA LICENZA

La licenza comunale di esercizio viene a decadere:

- a) per mancato inizio del servizio entro il termine stabilito nell'atto di notifica dell'assegnazione della licenza secondo quanto previsto dall'art. 18;
- b) per esplicita dichiarazione scritta del titolare di rinuncia della licenza;
- c) per interruzione del servizio per un periodo superiore a sei mesi a meno che tale interruzione non sia dovuta a comprovata contrazione del traffico;
- d) per fallimento del titolare della licenza;

- e) per cessione della proprietà dell'autobus;
- f) per morte del titolare.

ART. 15 VERIFICA E REVISIONE DEGLI AUTOVEICOLI

Gli autobus sono sottoposti, prima dell'ammissione al servizio ed annualmente, a verifica dello stato di conservazione e di decoro da parte della Commissione di cui all'art. 7 del presente regolamento

Tali verifiche sono subordinate agli accertamenti di carattere tecnico di competenza degli uffici provinciali della Motorizzazione Civile.

In caso di esito negativo della verifiche e prove, qualora il titolare della licenza non provveda alla messa in efficienza ricostituzione dell'autobus stesso entro un termine che sarà fissato caso per caso, verrà provveduto alla revoca della licenza a norma dell'art.13, lettera c).

Art. 16 CRONOTACHIGRAFO

Gli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente debbono essere muniti di apparecchio cronotachigrafo con graduazione progressiva, sul quale la Commissione di cui all'art.7 del regolamento può esercitare il diritto di controllo in qualsiasi momento.

Art.17 SOSTITUZIONE DEGLI AUTOVEICOLI

Non sono consentite sostituzioni di autobus senza la preventiva autorizzazione del Sindaco, d' intesa con la Commissione di cui al precedente art. 7.

L' autobus che sia fermo per comprovate consistenti riparazioni può essere sostituito, previa autorizzazione scritta del Sindaco e sentito il parere della Commissione di cui all'art.7, per il periodo strettamente necessario, da altro autobus di caratteristiche equivalenti, che potrà circolare avvalendosi della licenza comunale del veicolo in riparazione; completati i lavori di riparazione, il veicolo dovrà essere sottoposto alla verifica di cui al precedente art. 15; lo stesso verrà reimmesso in servizio previa restituzione della autorizzazione provvisoria.

Art.18 INIZIO DEL SERVIZIO

Il richiedente, dichiarato assegnatario della licenza comunale di esercizio, ha l'obbligo di iniziare il servizio entro tre mesi dalla data del rilascio della licenza stessa.

Detto termine potrà essere prorogato ad un massimo di sei mesi ove l'interessato dimostri di non avere la disponibilità dell'autoveicolo per cause di forza maggiore.

L'interessato dovrà comunque dimostrare di aver provveduto alla ordinazione dell'autoveicolo entro quindici giorni dalla notifica di assegnazione della licenza

Art.19 TARIFFE

Con deliberazione del Consiglio Comunale e su proposta della Commissione di cui all'art. 7 da sottoporsi all'approvazione dell'Autorità tutoria provinciale, sono fissati i massimi delle tariffe, tenuto conto delle caratteristiche dell'autobus, in proporzione della lunghezza del percorso ed a particolari qualità del servizio offerto.

I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere esposte le tariffe nelle proprie autorimesse e di renderle note agli alberghi, pensioni ed agenzie di viaggio esercenti nel Comune di Matera, corredate da tutte le informazioni necessarie a supporto delle stesse.

Art.20 SOSPENSIONE DELLA CORSA

La corsa può essere sospesa per:

- A. avaria dell'autoveicolo
- B. incidente stradale
- C. impedimenti dovuti a causa di forza maggiore.

Nei primi due casi la ditta assegnataria della licenza dovrà provvedere a concludere il trasporto mettendo a disposizione altro autobus conforme a quello avariato, per consentire il proseguimento della corsa.

Nel terzo caso i passeggeri hanno diritto di abbandonare il mezzo pagando solo l'importo corrispondente al percorso segnato dal contachilometri o la quota proporzionale a quella convenuta.

Art.21 DISPONIBILITA' DELL'AUTOVEICOLO NOLEGGIATO

Quando i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendano disporre ulteriormente dell'autoveicolo noleggiato, il conducente, compatibilmente alle leggi vigenti, può concordare la somma da pagarsi per il tempo di maggiore impiego dell'autobus e per la eventuale maggiore percorrenza chilometrica.

ART. 22 RESPONSABILITA' DELL'ESERCIZIO

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione all'esercizio della licenza, fa carico esclusivamente ed

interamente al titolare della stessa, rimanendo esclusivamente ed interamente al titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune concedente.

Nei casi in cui sia stata consentita la gestione del servizio a mezzo di terzi, ai conducenti degli autoveicoli fanno carico le responsabilità personali, di carattere penale e civile, agli stessi derivanti per la qualifica rivestita.

I titolari che non conducono direttamente l'autobus per il quale è stata concessa la licenza comunale e che per l'esercizio dell'attività fanno ricorso al lavoro dipendente, anche se non in modo sistematico e continuativo, hanno l'obbligo irrevocabile dell'osservanza della legislazione del lavoro, a pena della revoca della licenza, ai sensi dell'art. 13 del presente Regolamento.

ART. 23

OBBLIGHI PER I CONDUCENTI DEGLI AUTOVEICOLI

I conducenti degli autoveicoli da noleggiare, nell'espletamento del servizio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso.

In particolare essi hanno l'obbligo di:

- A. conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
- B. segnalare tempestivamente al competente Ufficio Comunale il cambiamento di domicilio o di rimessa;
- C. presentarsi regolarmente alle verifiche e prove previste dalle vigenti disposizioni di legge e di attenersi alle eventuali conseguenti prescrizioni imposte dalla M.C.T.C. e/o dal Comune;
- D. curare che il cronotachigrafo funzioni regolarmente;
- E. compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
- F. visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo e, nel caso si reperisca un oggetto dimenticato dall'utente, depositare l'oggetto stesso all'Ufficio di Polizia Municipale al più presto, per agevolarne la restituzione al proprietario;
- G. tenere a bordo dell'autoveicolo ed esibire, a richiesta, copia del presente Regolamento.

ART. 24

DIVIETI

Ai titolari delle licenze di noleggio ed ai conducenti dipendenti è fatto divieto di:

- a) procurarsi il noleggio con stabilità e continuità nell'ambito di un Comune diverso da quello che ha rilasciato la licenza di esercizio;
- b) di esercitare servizi pubblici fissi, con orari e tariffe prestabiliti, anche se sugli stessi percorsi esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;
- c) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato, anche durante il periodo di sosta;
- d) rifiutare il servizio per un numero di persone comprese nel limite massimo dei posti consentito dalle caratteristiche dell'autoveicolo;

- e) portare animali propri e non propri nell'autoveicolo;
- f) deviare, di loro iniziativa, dal percorso più breve per recarsi nel luogo richiesto dal committente;
- g) chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella convenuta ed accettata, salvo indennizzo di eventuali danni causati all'autoveicolo;
- h) fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo casi di forza maggiore e/o di evidente pericolo;
- i) stazionare, con autoveicolo da noleggio con conducente sulle aree pubbliche allo scopo di procurarsi il noleggio.

ART. 25

SINDACATO DI MERITO SULLE DELIBERAZIONI COMUNALI

Le deliberazioni del Consiglio Comunale relative al numero, tipo e caratteristiche degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente, nonché quelle concernenti eventuali modifiche al presente regolamento, debbono essere sottoposte all'approvazione preventiva della REGIONE BASILICATA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della legge regionale 10/7/1981 N-19.